

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00504 Bellanova: Interventi a favore dell'azienda Officine Meccaniche e Ferroviarie del Salento	65
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	73
5-00959 Colletti: Chiusura anticipata dello stabilimento Italcementi di Scafa	65
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	74
5-01068 Prodani: Finanziamenti di Simest a società che attuano pratiche commerciali scorrette connesse all' <i>italian sounding</i>	65
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	76
5-01087 Gelli: Cessione della maggioranza del gruppo Lucchini ad una società cipriota e rispetto del piano di ristrutturazione del debito	65
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	77
5-01152 Fabbri: Situazione industriale dell'azienda Mandarina Duck	66
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	79
5-01207 Bernardo: Gestione dei servizi forniti dalle camere di commercio e costituzione di una banca dati gratuita	66
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	81
5-01313 Peluffo: Accordo del Fondo strategico italiano Spa con la società Canova 2007 Spa ...	66
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	83

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali. Nuovo testo C. 730 Velo (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	67
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	84
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. C. 1710 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	68

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750-A Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani	72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 14 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA. —

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 8.50.

5-00504 Bellanova: Interventi a favore dell'azienda Officine Meccaniche e Ferroviarie del Salento.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Teresa BELLANOVA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Giudica infatti del tutto sorprendenti le notizie riferite soprattutto in relazione alla mancata richiesta di attivazione del tavolo di crisi. Ritiene quindi che si imponga una verifica sul territorio e chiede al Governo un impegno al fine di garantire una soluzione realistica per i lavoratori attualmente in mobilità che rischiano di venire espulsi dalla catena produttiva per incapacità di gestione dell'azienda e non per mancanza di commesse che purtroppo rischiano di affidate ad altre imprese.

5-00959 Colletti: Chiusura anticipata dello stabilimento Italcementi di Scafa.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea COLLETTI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea con preoccupazione il rischio che i fondi pubblici stanziati per gli interventi di bonifica, pari a 50 milioni di euro, peraltro ancora inutilizzati, debbano essere utilizzati per la realizzazione di un nuovo cementificio a soli venti chilometri di distanza da quello in chiusura, causando ulteriori problemi di inquinamento ambientale.

5-01068 Prodani: Finanziamenti di Simest a società che attuano pratiche commerciali scorrette connesse all'italian sounding.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aris PRODANI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta puntuale e articolata fornita dal rappresentante del Governo.

5-01087 Gelli: Cessione della maggioranza del gruppo Lucchini ad una società cipriota e rispetto del piano di ristrutturazione del debito.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Federico GELLI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Lamenta che nella risposta non si fa alcun riferimento al piano presentato dal commissario straordinario e chiede di capire quali siano le azioni che il Ministero intende intraprendere per la tutela di migliaia di lavoratori che soprattutto nel sistema dell'indotto soffrono ormai da anni una situazione di grave crisi. Ringrazia il sottosegretario per la dettagliata risposta sul tema degli aspetti ambientali e della normativa sulla sicurezza.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI, ad integrazione della risposta fornita, aggiunge che il programma presentato dal commissario straordinario e autorizzato il 6 novembre scorso dal Ministro dello sviluppo economico prevede la prosecuzione dell'attività nei limiti in cui la gestione di cassa consentirà di tenere aperte le varie fasi del processo produttivo. Il programma prevede inoltre la pubblicazione di bandi per trasformare le manifestazioni di interesse ricevute prima dell'estate in offerte vincolanti per l'acqui-

sto dello stabilimento. Sottolinea che sarà data la precedenza alle offerte che meglio salvaguardano l'attività produttiva, considerata la difficile situazione dello stabilimento che ha bisogno di ingenti investimenti per recuperare competitività ed è necessario individuare imprenditori in grado di fare questa operazione. Assicura che il MiSE segue attentamente la procedura che sta attuando il commissario straordinario e che si valuteranno le offerte che seguiranno la pubblicazione dei bandi, dal punto di vista sia della congruità finanziaria sia delle prospettive industriali.

Sottolinea altresì che i lavori portuali nel sito di Piombino sono essenziali anche ai fini della possibilità di cessione dello stabilimento con buone prospettive industriali, perché solo un porto adeguatamente ampliato nella possibilità di ospitare grandi navi consente di abbattere i costi generali di trasporto. Rileva infine che l'accordo di programma varato in seguito al decreto-legge n. 43 del 2013 è volto a restituire prospettive industriali al sito di Piombino.

5-01152 Fabbri: Situazione industriale dell'azienda Mandarina Duck.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marilena FABBRI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Chiede quale sia la situazione relativamente ai 17 esuberi dichiarati dall'azienda. Ritiene che il Paese dovrebbe non solo mettere a disposizione fondi per l'innovazione e la ricerca e per l'accesso al credito, ma anche analizzare le filiere produttive da sostenere individuando i settori strategici per il futuro. Ritiene che manchino indicazioni di politica industriale che possano favorire la ripresa produttiva, quali semplificazione e accelerazione dei tempi della giustizia.

5-01207 Bernardo: Gestione dei servizi forniti dalle camere di commercio e costituzione di una banca dati gratuita.

Sestino GIACOMONI (PdL) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Sestino GIACOMONI (PdL), cofirmatario dell'interrogazione, ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-01313 Peluffo: Accordo del Fondo strategico italiano Spa con la società Canova 2007 Spa.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto. Rileva che nella risposta si sottolinea che l'ingresso nel Fondo strategico di Canova 2007 Spa, che avrebbe dovuto essere perfezionato entro il mese di luglio 2013, non è stato ancora compiuto. Osserva che il problema è costituito dal Fondo strategico la cui finalità statutaria è di sostenere aziende che puntano all'innovazione e all'internazionalizzazione – quindi non aziende in difficoltà – all'interno di alcuni *asset* strategici, quali difesa, infrastrutture, trasporti, comunicazioni, energia, assicurazioni e intermediazione finanziaria, ricerca e innovazione ad alto contenuto tecnologico e pubblici servizi. Sottolinea che tra questi settori non compare la grande distribuzione che rappresenta il settore che è stato maggiormente liberalizzato. L'intervento a favore della grande distribuzione potrebbe rivelarsi fortemente discorsivo della concorrenza. Per questi motivi ritiene che il Fondo strategico ita-

liano dovrebbe attenersi in maniera precisa all'oggetto del proprio statuto.

Davide CRIPPA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 13.10.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali.

Nuovo testo C. 730 Velo.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del martedì 12 novembre 2013.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione volta a specificare, tra i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), che la sussistenza del collegamento ferroviario diretto sia riconosciuta anche nel caso di tratte regionali o locali; illustra quindi le osservazioni formulate nella proposta di parere (*vedi allegato 8*).

Raffaello VIGNALI (PdL), nel ringraziare il relatore per l'ottimo lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Mara MUCCI (M5S), nel rinviare alle criticità già espresse nella precedente seduta dal collega Vallascas, esprime alcune perplessità sull'articolo 7 del testo in esame che introduce una disciplina semplificata per la gestione dei rifiuti speciali

ed il trasporto e lo stoccaggio delle merci pericolose. Manifesta altresì perplessità in merito alla gestione in regime di diritto privato di interporti che utilizzano risorse pubbliche.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore*, nel condividere le preoccupazioni espresse dalla collega Mucci sulla disciplina in materia di gestione di rifiuti prevista nell'articolo 7, ritiene che tali profili siano stati già ampiamente dibattuti presso la Commissione di merito e, in sede consultiva, presso la Commissione Ambiente. Sottolinea quindi che riterrebbe opportuno nel parere limitarsi alle disposizioni che rientrano nei profili di competenza della Commissione Attività produttive.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che una riflessione sul merito delle disposizioni contenute nell'articolo 7 competa anche alla X Commissione in considerazione del fatto che le imprese sono tra i principali soggetti coinvolti nello smaltimento di rifiuti speciali, nonché nel trasporto e nello stoccaggio di merci pericolose. Ricorda in proposito il grave incidente avvenuto nella stazione di Viareggio e ritiene che non sempre interventi di semplificazione siano consigliabili, se incidono sulle procedure di sicurezza. Al riguardo, osserva che oltretutto potrebbe verificarsi una disparità di trattamento rispetto al trasporto su gomma chiamato a rispettare regole ben più stringenti.

Raffaello VIGNALI (PdL), con riferimento alle osservazioni dei deputati del gruppo M5S, sottolinea che semplificare non significa deregolamentare; ciò vale anche per la sicurezza in materia di gestione di rifiuti e merci pericolose: richiama al riguardo gli esempi di Svizzera e Germania in cui vigono sistemi efficienti con regole semplificate, e non per questo meno sicuri. Quanto alla natura privatistica riconosciuta ai soggetti chiamati a gestire gli interporti, sottolinea che l'articolo 5 del testo in esame prevede l'applicazione delle norme in materia di contabilità di Stato e del Codice dei contratti

pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) in caso di utilizzo di risorse pubbliche.

Caterina BINI (PD) ringrazia il relatore ed esprime un giudizio favorevole sul parere predisposto sul testo in esame. Condivide le osservazioni svolte dal collega Vignali e, quanto agli interventi dei colleghi del Movimento 5 Stelle, ritiene che la X Commissione debba affrontare in sede consultiva le questioni di propria competenza, sottolineando che la gestione dei rifiuti attiene alle materie di interesse della Commissione Ambiente.

Luigi LACQUANITI (SEL) ringrazia il relatore per il lavoro svolto ed esprime un giudizio favorevole sul parere predisposto ritenendo condivisibili sia la condizione che le osservazioni previste.

Mara MUCCI (M5S) desidera precisare che il suo gruppo non si è pronunciato contro gli interventi di semplificazione amministrativa, ma ribadisce che in questo caso la procedura semplificata relativa alla gestione dei rifiuti non viene individuata.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore*, ringrazia i colleghi per il contributo al dibattito precisando che nelle disposizioni recate dall'articolo 7 si prevede il rinvio ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la definizione delle modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.

C. 1710 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo. Ricorda che l'Accordo del 13 febbraio 2013 sul Gasdotto transadriatico (TAP) è stato preceduto, in margine all'inaugurazione a New York della sessione annuale dei lavori dell'Assemblea generale dell'ONU, da un Memorandum d'intesa italo-greco-albanese del 27 settembre 2012, quale accordo preliminare sulla cooperazione allo sviluppo della realizzazione del progetto Trans Adriatic Pipeline – TAP, conformemente alla normativa comunitaria di settore.

Per la realizzazione del Gasdotto si è dato luogo alla costituzione della Società Trans Adriatic Pipeline AG, sulla cui ripartizione societaria ha aggiornato il Parlamento, rispetto alla relazione introduttiva al disegno di legge – che era stato presentato al Senato il 27 giugno 2013 –, il viceministro degli esteri Marta Dassù, che nella seduta del 17 ottobre 2013 ha informato l'Assemblea di Palazzo Madama sulla nuova articolazione dell'azionariato della Società TAP AG, nel quale sono entrati diversi operatori già soci del Consorzio Shah Deniz – che gestisce direttamente lo sviluppo del giacimento di gas in Azerbaijan, il cui trasporto verso l'Europa meridionale è l'oggetto principale dell'Accordo all'esame della Commissione Affari esteri.

Un ulteriore elemento intervenuto dopo la presentazione al Senato del disegno di legge è stato evidenziato dal Viceministro degli Affari esteri, ovvero la vendita dei volumi di gas del giacimento azero avvenuta il 19 settembre 2013, una delle più grandi della storia, per un valore di circa 200 miliardi di dollari su accordi venticinquennali. Tra i maggiori acquirenti del gas azero figurano per l'Italia ENEL e Hera.

Infine, nel dibattito nell'Assemblea del Senato, era emerso un elemento centrale non ancora presente nella relazione introduttiva al disegno di legge, ovvero che nel frattempo effettivamente il Consorzio operante in Azerbaijan ha scelto il Gasdotto transadriatico piuttosto che la soluzione di

Nabucco West, diradando l'aleatorietà che ancora circondava la realizzazione dell'infrastruttura TAP.

A sua volta, il Gasdotto transadriatico è stato concepito quale prosecuzione di fatto del Gasdotto transanatolico, la cui realizzazione è stata concordata nel dicembre 2012 dai governi dell'Azerbaijan e della Turchia. Una volta realizzato, il Gasdotto transadriatico sarà lungo circa 800 km, dei quali 105 km nel Mare Adriatico, per un trasporto di circa 10 miliardi di metri cubi di gas ogni anno, raddoppiabili senza necessità di ulteriore posa di tubi.

La nuova infrastruttura deve naturalmente rispettare le regole europee, in particolare quelle del cosiddetto terzo pacchetto sull'energia, recepite in Italia con il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

L'accordo si compone di un preambolo e 14 articoli.

L'articolo 1 rinvia, per il significato di termini rilevanti impiegati nel testo dell'Accordo, all'Appendice al medesimo, nella quale vengono definiti i significati da attribuire, alle espressioni utilizzate nel medesimo e, in particolare, quelle di *Trattato sulla Carta europea dell'energia* e *Trattato della Comunità per l'energia*.

Ricorda, in particolare, che il Trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994, è stato ratificato dall'Italia con legge 10 novembre 1997, n. 415, ed è in vigore per il nostro Paese dal 16 aprile 1998.

Il Trattato sulla Carta europea dell'energia deriva dall'impegno degli Stati firmatari della precedente Carta europea dell'energia (L'Aja, 17 dicembre 1991), firmata da tutti i paesi dell'Europa occidentale e orientale, e dagli Stati prima facenti parte della Unione Sovietica, nonché dagli Stati Uniti, dal Giappone, dall'Australia e dal Canada.

La Carta enuncia i principi di una liberalizzazione nei mercati delle risorse energetiche, oltre a indicare il quadro giuridico capace di consentire la più ampia cooperazione tra imprese e paesi diversi da quello di origine, assicurando alle

prime libertà di movimento e di investimento, e tutela giurisdizionale o arbitrale in caso di controversie.

Nel complesso il Trattato cerca di definire una cornice che agevoli l'interscambio di prodotti e attività nel campo energetico, con l'eliminazione di ostacoli alla concorrenza, come ad esempio i contingentamenti nell'importazione o nell'esportazione, e con l'impegno a non adottare misure estreme come l'interruzione dell'erogazione in caso di controversie, se non dopo aver esperito le procedure stabilite. Del pari facilitato è il trasferimento di capitali e tecnologie. È prevista la promozione e protezione degli investimenti, e la concessione a quelli già effettuati di un trattamento alla stregua di quello più favorevole già accordato ad altri soggetti, mentre per il futuro ci si limita a una procedura mirante a limitare al massimo le eccezioni alla clausola più vantaggiosa. Gli articoli 12 e 13 del citato trattato stabiliscono altresì il risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari, nonché la garanzia che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazione, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro equo indennizzo.

L'articolo 18 riconosce i diritti di sovranità nazionale sulle risorse energetiche, in particolare per quanto concerne la localizzazione degli impianti di sfruttamento e l'intensità dello stesso, nonché l'imposizione di *royalties* e la partecipazione nazionale alle attività in questione. L'articolo 19 impegna le Parti a limitare al minimo l'impatto ambientale dello sfruttamento e della produzione di risorse energetiche.

Anche in materia fiscale, il Trattato prevede la concessione a tutte le Parti della clausola della Nazione più favorita, con esplicita eccezione tuttavia delle di-

sposizioni più favorevoli derivanti dall'appartenenza di un paese a organizzazioni regionali di integrazione economica.

Il Trattato che istituisce la Comunità dell'energia crea un mercato integrato dell'energia (elettricità e gas) tra la Comunità europea e le parti contraenti.

Sono membri della Comunità dell'energia la Comunità europea, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro, la Serbia e la Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kosovo, in applicazione della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Peraltro, uno o più paesi membri dell'Unione europea (UE) possono partecipare alla Comunità dell'energia su richiesta del Consiglio ministeriale. Paesi terzi possono essere accettati come osservatori.

Il Trattato si applica ai territori delle parti aderenti e al territorio sotto la giurisdizione della Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kosovo.

Il Trattato è entrato in vigore il 1° luglio 2006 e è stato concluso per una durata di 10 anni. La sua applicazione può essere prorogata sia per l'insieme delle Parti, su decisione adottata all'unanimità dal Consiglio ministeriale, sia per le parti che hanno votato la proroga (a condizione che il loro numero corrisponda a almeno i due terzi del numero di membri della Comunità dell'energia).

La Comunità dell'energia ha i seguenti obiettivi:

creare un quadro giuridico e commerciale stabile favorevole agli investimenti per consentire un approvvigionamento di energia stabile e permanente;

creare uno spazio normativo unico per gli scambi di energia di rete;

potenziare la sicurezza degli approvvigionamenti nello spazio normativo unico e sviluppare le relazioni con i paesi vicini;

migliorare l'efficienza energetica e la situazione ambientale in questo settore e promuovere il ricorso alle energie rinnovabili;

sviluppare la concorrenza sul mercato dell'energia di rete.

Un aspetto importante delle attività della Comunità dell'energia riguarda l'attuazione di una parte della legislazione comunitaria – o « *acquis* comunitario » – nell'insieme degli Stati Parti contraenti del Trattato in materia di energia, ambiente, concorrenza e energie rinnovabili, come pure del rispetto di talune norme comunitarie di portata generale relative a sistemi tecnici, ad esempio in materia di trasporti o raccordi transfrontalieri.

Il Trattato stabilisce peraltro un meccanismo per il funzionamento dei mercati regionali dell'energia che copre il territorio delle Parti del Trattato e degli Stati membri dell'UE interessati (Austria, Bulgaria, Grecia, Ungheria, Italia, Romania e Slovenia). Tale meccanismo prevede una serie di misure relative al trasporto dell'energia di rete a lunga distanza, alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla fornitura di energia alle popolazioni, all'armonizzazione, alla promozione delle fonti di energia rinnovabile e dell'efficienza energetica come pure in caso di crisi improvvisa dell'energia di rete sul territorio di un membro della Comunità dell'energia.

Il Trattato, inoltre, crea un mercato dell'energia senza frontiere interne tra le Parti, all'interno del quale sono vietate tra le stesse Parti tutte le misure quali i dazi doganali, le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione di energia e tutte le misure aventi effetti equivalenti (salvo eccezioni quali: ordine e sicurezza pubblici, protezione della salute delle persone e degli animali, tutela dei vegetali, protezione della proprietà industriale o commerciale). Il Trattato disciplina inoltre le relazioni con i paesi terzi e l'assistenza reciproca in caso di interruzione delle forniture. La Commissione svolge un ruolo di coordinatore di tali attività.

L'articolo 2 contiene l'impegno delle Parti a consentire l'attuazione del progetto in coordinamento reciproco, fornendo per

l'esecuzione del medesimo condizioni stabili, trasparenti e non discriminatorie (comma 1).

Il comma 2 stabilisce l'intesa delle Parti a che il trasporto sia effettuato conformemente alle disposizioni dell'Accordo in esame e alla legislazione derivante dai Trattati comunitari e dal Trattato della Comunità per l'energia, senza imposizione di ritardi irragionevoli, restrizioni o oneri.

L'articolo 3 prevede anzitutto al (comma 1) una clausola di salvaguardia nei confronti delle disposizioni del presente Accordo, per quanto riguarda la Grecia e l'Italia, delle disposizioni obbligatorie dei Trattati comunitari, e, per l'Albania, delle disposizioni obbligatorie del Trattato della Comunità per l'energia. Il comma 2 stabilisce inoltre che i Partecipanti al progetto vanno considerati investitori ai fini dell'articolo 1, comma 7 del Trattato sulla Carta europea dell'energia, mentre ogni interesse che possono avere in qualsiasi accordo relativo al progetto va considerato un investimento nel territorio della Parte interessata ai fini dell'articolo 1, comma 6 del medesimo Trattato sulla Carta europea dell'energia.

L'articolo 4 designa, per i tre Paesi Parti dell'Accordo, i soggetti abilitati a trasmettere e ricevere comunicazioni e avvisi relativi al medesimo, nonché ad agire da coordinatori dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo in esame: per la Repubblica italiana, tale soggetto è il Dipartimento per l'energia, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche presso il Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 5, comma 1, prevede la stipula di uno specifico Accordo tra il governo ospitante e l'Investitore del progetto, al quale aderiranno l'Albania e la Grecia, quali Parti nei cui territori sarà ubicata la maggior parte del Gasdotto transadriatico. L'Accordo, tenendo conto della salvaguardia cui al precedente articolo 3, comma 1, include disposizioni sulle tasse che saranno applicate all'Investitore del progetto nella giurisdizione greca e albanese. Il comma 2 prevede che nessuna legge or-

dinaria della Grecia o dell'Albania potrà limitare, diminuire o avere un effetto sfavorevole nei confronti dei diritti concessi nessuna legge greca o albanese potrà inoltre derogare, abrogare o prevalere sull'Accordo del governo ospitante o su parte di esso.

In base all'articolo 6, ciascuna Parte dovrà adottare ogni provvedimento per facilitare la realizzazione del progetto nel proprio territorio, incluse tutte le autorizzazioni necessarie, senza irragionevoli ritardi o restrizioni, seppure in conformità delle leggi della Parte interessata.

L'articolo 7, comma 1, prevede che nessuna delle Parti dovrà interrompere, limitare o ritardare il flusso in entrata o in uscita di gas naturale attraverso il gasdotto transadriatico, se non ricorrendo a una delle autorità competenti ai sensi del regolamento UE sulle forniture di gas (regolamento 994/2010). I commi 2 e 3, invece, riguardano minacce di interruzione o ritardo di altri aspetti del progetto, nei confronti delle quali la Parte interessata per territorio dovrà compiere ogni ragionevole tentativo per eliminarle. In ogni modo, la Parte nel cui territorio si sia verificato un evento di interruzione o ritardo di qualsiasi aspetto del progetto dovrà immediatamente comunicarlo alle altre Parti dell'Accordo e all'Investitore del progetto, con completa e dettagliata informazione.

L'articolo 9 riguarda le questioni fiscali: in particolare, per la determinazione della base imponibile dell'Investitore del progetto verranno applicate le disposizioni nazionali pertinenti in base ai principi dell'OCSE. Vi saranno inoltre accordi preliminari sui prezzi, giuridicamente vincolanti, stipulati tra le autorità fiscali di ciascuna delle Parti tra di loro e con l'autorità fiscale elvetica – è infatti svizzera la giurisdizione dello statuto dell'Investitore del progetto –, in coerenza con le clausole dei trattati sull'eliminazione della doppia imposizione. È previsto che gli accordi preliminari sui prezzi abbiano una durata minima di 25 anni, e che non

possano essere modificati o risolti se non con il consenso dell'Investitore del progetto.

L'articolo 10 istituisce una Commissione di attuazione composta da due rappresentanti per ciascuna Parte dell'Accordo. La Commissione, mero organo consultivo senza poteri decisionali e vincolanti, vigilerà sul rispetto dell'accordo e opererà al fine di concordare un Protocollo con le Parti, d'intesa con l'Investitore del progetto, per l'istituzione degli standard coerenti e uniformi di cui al precedente articolo 8. A tale proposito, si ricorda che l'articolo 8 in questione, in ragione della natura transfrontaliera del progetto, contiene il riconoscimento delle Parti dell'essenzialità di applicare al progetto un insieme coerente e uniforme di standard tecnici, di sicurezza, ambientali, sociali e del lavoro.

L'articolo 11, in materia di responsabilità, è assai rilevante: esso prevede che qualsiasi mancanza o rifiuto di adempiere ai propri obblighi, di adottare misure e di concedere diritti o benefici previsti dal presente Accordo costituirà una violazione ai sensi del medesimo. La responsabilità di una delle Parti, in conformità del diritto internazionale generale, è estesa anche agli atti od omissioni di qualsiasi autorità o entità statale.

L'articolo 12 riguarda le modifiche o la risoluzione dell'Accordo, che nessuna delle Parti può modificare o disapplicare senza il previo consenso scritto delle altre Parti. La durata dell'Accordo è prevista fino alla data di completamento dell'eventuale smantellamento di tutto il Gasdotto transadriatico. Nessuna delle Parti potrà denunciare o recedere dall'Accordo senza il preventivo consenso di ciascuna delle altre Parti. Tuttavia, qualora il Consorzio del giacimento Shah Deniz non dovesse scegliere di servirsi del Gasdotto transadriatico per il trasporto di gas naturale verso l'Europa, si cercheranno fonti alternative di approvvigionamento. In mancanza di ciò, una delle Parti potrà recedere allora dall'Accordo, previo invio, con tre mesi di

anticipo, di una comunicazione scritta alle altre Parti inoltrata per la via diplomatica.

Parimenti per via diplomatica, ai sensi dell'articolo 13, dovranno inoltre essere risolte le controversie relative all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo in esame, il quale entrerà in vigore (articolo 14) alla data in cui saranno stati scambiati tra le Parti i rispettivi strumenti nazionali di ratifica, mediante i quali altresì ciascuna Parte adotta le misure giuridiche necessarie all'applicazione dell'Accordo.

Passando al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-greco-albanese sul Gasdotto transadriatico, approvato dal Senato il 17 ottobre, si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento.

L'articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3, comma 1 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza di 1.150 euro per il 2013 e di 1.155 euro a decorrere dal 2014.

L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge di autorizzazione alla ratifica entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 14 novembre 2013.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

C. 750-A Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.25 alle 17.30.

ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-00504 Bellanova: Interventi a favore dell'azienda
Officine Meccaniche e Ferroviarie del Salento.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero segue attentamente gli sviluppi delle problematiche relative all'azienda Omfesa, per affrontare le quali è già stato aperto un tavolo di confronto.

L'ultimo incontro convocato presso il MiSE si è svolto agli inizi di settembre su richiesta delle OOSS e delle istituzioni territoriali. Durante tale incontro sono state affrontate sia le tematiche legate alla procedura di curatela fallimentare, che quelle riguardanti la salvaguardia dell'attività produttiva presso il sito in questione.

Si segnala, inoltre, la disponibilità del MiSE a seguire la vicenda di concerto con le istituzioni territoriali ed a riconvocare il tavolo ove richiesto dalla parti.

Il Ministero del Lavoro, per quanto di sua competenza evidenzia che a tutt'oggi, la società Officine Meccaniche e Ferroviarie del Salento, non hanno richiesto alcun incontro per l'esame occupazionale né è pervenuta istanza per l'ammissione ai trattamenti di integrazione salariale.

ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-00959 Colletti: Chiusura anticipata
dello stabilimento Italcementi di Scafa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'On. Colletti inerente la situazione produttiva ed occupazionale dell'impresa ITALCEMENTI S.p.A., avente sede legale in Bergamo ed unità produttive dislocate su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo stabilimento di Scafa (PE).

La predetta società costituisce a tutt'oggi il primo produttore in Italia di materiali da costruzione che annovera 14 cementerie – oltre a diversi centri di macinazione – con un organico complessivo pari a circa 5.000 unità lavorative (tra le quali anche quelle operanti presso le società controllate).

Già a decorrere dal mese di settembre 2012, la ITALCEMENTI S.p.A. è interessata dal trattamento di CIGS per crisi aziendale per cessazione totale dell'attività relativamente ai siti produttivi di Porto Empedocle (AG) e Vibo Valentia (VV), per un totale di 176 lavoratori.

Il 24 dicembre del 2012, la ITALCEMENTI S.p.A. ha presentato ai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali istanza di esame congiunto della situazione aziendale con le rappresentanze sindacali dei lavoratori – ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000 – per il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per ristrutturazione aziendale nei confronti di diverse unità produttive dislocate sul territorio nazionale.

Lo scorso 14 gennaio – nell'ambito dell'esame congiunto – la ITALCEMENTI S.p.A ha rappresentato la pesante crisi che

ha travolto, negli ultimi anni, il settore dell'edilizia manifestando, quindi, la necessità e l'improrogabilità di un adeguamento degli assetti organizzativi e della matrice produttiva all'effettiva domanda di cemento.

Con specifico riferimento allo stabilimento di Scafa, la contrazione dell'attività produttiva presso si è tradotta esclusivamente nella sospensione di due specifiche fasi del ciclo produttivo, consistenti nella « macinazione a crudo » della materia prima (argilla, calcare e altre componenti minori) e nella « cottura nel forno a 1450° per la produzione del clinker » (un semilavorato per la produzione del cemento). Pertanto, dal 2013, presso il sito di Scafa (Pe) residuano le fasi dello stoccaggio e della « macinazione cotto del clinker », nonché della successiva « vendita » del cemento.

Nel corso del predetto incontro, in particolare, l'impresa ha illustrato un piano di ristrutturazione che ha ripartito le 14 cementerie presenti sul territorio nazionale in tre distinte fasce: 1) cementerie « a ciclo completo » (tra le quali il sito di Scafa) interessate dalla CIGS in misura marginale; 2) cementerie « a ciclo completo flessibile » interessate da periodi variabili di fermo della produzione con mantenimento della macinazione e con sospensione dell'attività lavorativa soltanto per il personale eccedente le 25-35 unità necessarie all'esercizio temporaneo del centro di macinazione; 3) cementerie « trasformate in centro di macinazione e deposito » interessate da sospensioni, anche totali, dell'attività e convertibili strutturalmente in centri di macinazione.

Il piano di ristrutturazione ha inoltre previsto, per il biennio 2013-2014, investimenti significativi per un volume stimato in 95 milioni di euro per interventi eterogenei di ristrutturazione generale, informatizzazione nel marketing, logistica, acquisti ed ottimizzazione dell'efficienza e formazione.

All'esito dell'incontro, le Parti hanno siglato un accordo con il quale l'impresa si è impegnata a richiedere – a decorrere dal 1° febbraio 2013 – il trattamento di CIGS per ristrutturazione aziendale, per 24 mesi, in favore di un numero massimo di 669 lavoratori.

Con specifico riferimento allo stabilimento di Scafa, l'accordo ha previsto il ricorso, per 24 mesi, al trattamento di CIGS nei confronti di 32 lavoratori su un organico complessivo pari, nel 2013, a 60 unità lavorative.

Preciso al riguardo che, ad oggi, la gestione della CIGS ha interessato di fatto 56 lavoratori, con l'attuazione del meccanismi della « rotazione ».

Successivamente, lo scorso 1° agosto, la ITALCEMENTI S.p.A. comunicava alle rappresentanze sindacali nazionali l'intenzione di cessare l'attività produttiva del cementificio di Scafa con ciò ponendosi in contrasto con i contenuti dell'accordo dello scorso 14 gennaio che, come detto, prevedeva il ricorso alla CIGS con la specifica causale « ristrutturazione aziendale ». Le giustificazioni addotte dall'impresa a fondamento della nuova determinazione riguardavano l'aggravamento della crisi del settore che, nel solo quadrimestre

gennaio-aprile 2013, ha determinato una contrazione dell'attività produttiva pari a circa il 18 per cento.

In siffatto contesto, lo scorso 18 settembre si è svolto un confronto tra il Ministro per le riforme costituzionali, il Sottosegretario per l'informazione e l'editoria e i vertici della ITALCEMENTI S.p.A. nel corso del quale i rappresentanti del Governo hanno sollecitato i vertici aziendali a rivedere la propria decisione e a procedere ad un rilancio della produzione trovando strade alternative a quelle ipotizzate volte a preservare la realtà industriale e il futuro dei lavoratori.

Il Ministero dello sviluppo economico – espressamente interpellato per la parte di competenza – ha reso noto di seguire attentamente gli sviluppi delle problematiche relative ITALCEMENTI S.p.A per affrontare le quali ha provveduto all'apertura di un tavolo di confronto.

Nell'ambito di tale tavolo, in particolare, il predetto Ministero ha manifestato la propria disponibilità ad affrontare le questioni inerenti al sito di Scafa, nonché quelle relative all'eventuale ricollocazione delle risorse pubbliche al fine di una migliore utilizzazione per uno sviluppo industriale ed occupazionale sostenibile sia dal punto di vista economico che da quello ambientale.

Conclusivamente, vorrei rassicurare l'Onorevole interrogante in merito all'attenzione rivolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e dal Governo tutto, alla situazione aziendale rappresentata con il presente atto parlamentare, tenuto anche conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01068 Prodani: Finanziamenti di Simest a società che attuano pratiche commerciali scorrette connesse all'*italian sounding*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto in questione concerne la richiesta di informazioni sulle partecipazioni della Simest al capitale di imprese sui mercati esteri, in particolare nel settore agroalimentare.

Al riguardo si rappresenta che in data 9 marzo 2012, il Ministro dello sviluppo economico ha emanato una dettagliata direttiva alla Simest Spa per una maggiore tutela del settore agroalimentare.

La citata direttiva, volta a contrastare ed evitare la pratica dell'*italian sounding*, prevede la revoca delle partecipazioni qualora le imprese che, per le proprie iniziative di internazionalizzazione usufruiscono del supporto pubblico, pongano in essere pratiche commerciali in grado di indurre in errore i consumatori sull'origine o sulla provenienza dei prodotti commercializzati ovvero di indurre in errore i consumatori mediante pratiche commerciali scorrette circa l'origine geografica dei prodotti anche mediante fallaci indicazioni riconducibili ad *italian sounding*.

A tal fine la Simest ha ottenuto l'impegno dalle imprese del settore agroalimentare ad evitare riferimenti tali da poter indurre in errore il consumatore sull'origine geografica/Paese di produzione del prodotto, a provvedere ad indicare l'origine locale nell'etichetta dei

prodotto ed a non utilizzare nomi o marchi protetti o che richiamino produzioni italiane tipiche.

La verifica sull'effettiva attuazione di tali direttive viene effettuata dal Ministero dello Sviluppo economico anche attraverso la partecipazione al Comitato che delibera sulle partecipazioni del Fondo di Venture Capital nelle imprese estere ed interventi agevolativi per inserimento sui mercati esteri.

Con riferimento inoltre, alle partecipazioni che Simest Spa effettua con il capitale proprio, sulle quali delibera il Consiglio di Amministrazione della Società, si è provveduto a dare indicazioni al Presidente di Simest ed al suo Amministratore delegato.

Risulta inoltre che al 31 dicembre dell'esercizio finanziario relativo al 2012, il fondo di Venture Capital, gestito da Simest, detiene n. 191 partecipazioni in Paesi extraUE, mentre Simest detiene n. 237 partecipazioni in società in Paese extraUE e n. 10 Paesi in UE.

Le suddette partecipazioni sono riferite a tutti i settori (meccanica, tessile, ecc) di cui n. 15 appartengono al settore agroalimentare.

Al riguardo si rappresenta che al momento, non risultano aziende incompatibili con le suddette direttive.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01087 Gelli: Cessione della maggioranza del gruppo Lucchini ad una società cipriota e rispetto del piano di ristrutturazione del debito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Facendo riferimento al primo dei quesiti proposti dall'Onorevole Gelli evidenzio che l'apertura dell'amministrazione straordinaria è avvenuta per la Lucchini con decreto ministeriale in data 21 dicembre 2012; il Commissario è tenuto a presentare al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza e anche circa la diligenza dell'imprenditore fallito o di altri (amministratori o sindaci), ai fini della verifica delle conseguenti eventuali responsabilità.

In particolare, il documento prevede che sulla base delle manifestazioni di interesse acquisite, la cessione separata dei complessi di Piombino/Lecco e di Trieste oltreché del ramo Vertek Condove e del Ramo Vertek Piombino, della partecipazione GSI Lucchini e di altri beni.

Per Trieste è in corso, a seguito della autorizzazione ministeriale, la negoziazione con il gruppo Arvedi per un affitto d'azienda preordinato all'acquisto subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni connesse alle problematiche ambientali, concessorie ed occupazionali.

Per quanto concerne lo stabilimento di Piombino la procedura di vendita prevederà diverse ipotesi: dalla cessione totale a quella parziale, con la graduale esclusione per le ipotesi parziali di alcuni impianti (altoforno, cokeria e acciaieria) da destinare alla dismissione. Si stimano esuberanti diretti sulla cui ricollocazione, tuttavia, sono in corso di elaborazione progetti e piani specifici con il concorso delle istituzioni locali pubbliche e private.

Parte di queste iniziative saranno contenute nell'ambito dell'accordo di programma che, come noto, già prevede la riorganizzazione e lo sviluppo del porto di Piombino. La tenuta del sistema imprenditoriale è senz'altro legata all'accordo di programma che potrebbe produrre gli effetti positivi di una reindustrializzazione del sito.

Una serie di iniziative sono state intraprese, inoltre, dal Commissario per il contenimento dei costi, tra cui il controllo delle giacenze a magazzino dei materiali al fine dell'armonizzazione con il consumo medio mensile, una attenta politica degli acquisti di materie prime, materiali e prestazioni, iniziative di lotta agli sprechi e per il miglioramento dell'efficienza.

Con riguardo alla questione ambientale: lo stabilimento siderurgico Lucchini di Piombino è stabilimento a ciclo integrale soggetto, ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento). L'iter autorizzativo, iniziato nel 2006, si è concluso con la pubblicazione del Decreto del Ministero della Tutela del Territorio e del Mare nel maggio 2013, con una serie (n. 85) di prescrizioni da ottemperare in tempi di scadenza variabili, dai 30 giorni fino a 42 mesi.

Ad oggi sono state ottemperate le prime 12 con scadenza inferiore ai 6 mesi e sono in corso le relative attività. Con riguardo alle emissioni diffuse dello stabilimento, particolare attenzione viene riservata al reparto cokeria di rilievo per la qualità dell'aria. Per tale impianto, oltre ai monitoraggi delle varie emissioni esiste un

sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dall'Agenzia Regionale ARPAT, costituito da centraline ad alto volume disposte strategicamente sul territorio che campionano, di norma ogni 3 giorni, alcuni parametri significativi (Benzo-pirene e polveri PM10) e pertanto sono costantemente sotto controllo.

L'ultima relazione redatta da Arpat (dati aggiornati al Marzo 2013), evidenzia il consolidamento del dato 2012 (inferiore rispetto al valore obiettivo di qualità) rilevato nella centralina disposta nelle immediate vicinanze del reparto cokeria. Per quanto riguarda il reparto Acciaieria già dal 2010 è in marcia anche il nuovo impianto di aspirazione fumi Alstom per la captazione delle emissioni diffuse dal capannone. Tale impianto ha permesso un netto miglioramento delle emissioni in termini di intensità. A metà del 2013, a seguito di un lieve peggioramento dell'efficienza di tale sistema, è stato redatto un

piano di interventi, comunicato ad agosto 2013 alla commissione permanente per l'ambiente del comune di Piombino.

Gli interventi sono stati già realizzati ed hanno comportato un miglioramento significativo sia in termini di intensità che di numero delle emissioni visibili.

Per quanto si è a conoscenza in ordine all'incidente accaduto al lavoratore di una impresa di appalto, informo che lo stesso è stato già verificato dai competenti enti di controllo; allo stato non sono stati mossi rilievi nei confronti della Lucchini ed il lavoratore è rientrato a lavorare già dalla fine di settembre.

Infine in data 6 novembre u.s. con decreto del Ministro è stata autorizzata l'esecuzione del programma delle società del Gruppo Lucchini.

Sulla sospensione dal pagamento dell'IRAP si dovrà, invece, sentire il parere della competente amministrazione a riguardo.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01152 Fabbri: Situazione industriale dell'azienda Mandarina Duck.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto la Mandarina Duck Spa, la cui sede è a Cadriano di Granarolo (BO), è un'azienda storica del territorio che commercializza borse e accessori, occupando complessivamente 52 dipendenti.

L'azienda ha dichiarato, in una riunione tenutasi il 7 ottobre scorso presso la provincia di Bologna, di aver avuto una rilevante contrazione del fatturato, un forte ridimensionamento delle vendite e un'importante perdita di bilancio. Tale situazione la costringe a un adeguamento organizzativo della struttura evidenziando 22 posizioni critiche e la necessità di trasferire alcune funzioni a Milano.

Il citato incontro ha portato alla conclusione di un « accordo quadro » tra la società Mandarina Duck Spa, di proprietà del gruppo coreano E-Land, e le OO.SS, con la mediazione dell'assessore provinciale alle Attività produttive.

In tale accordo è previsto il mantenimento di un sito nella provincia di Bologna, ove si costituirà un centro servizi nell'ambito di un piano industriale coerente con gli investimenti e integrato con gli altri stabilimenti italiani del marchio. Nel contempo sarà costituito a Milano un reparto « Stile », dove saranno trasferiti 10 dipendenti.

Secondo l'intesa raggiunta gli esuberi, dichiarati inizialmente in numero di 22, scenderanno a 17. Nello stesso giorno i lavoratori della Mandarina Duck, riuniti in assemblea, hanno approvato l'accordo raggiunto dalle parti.

Il Ministero del Lavoro comunica che con proprio decreto del 14 ottobre 2011 è stato approvato il programma di crisi

aziendale per cessazione parziale di attività per il periodo dal 18 luglio 2011 al 17 luglio 2012 con un programma di gestione degli esuberi articolato in un biennio. Con successivo Decreto del 29 novembre 2012 è stato approvato il programma di crisi aziendale per il periodo dal 18 luglio 2012 al 17 luglio 2013. A seguito di detta approvazione è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione per il medesimo periodo per un massimo di 8 unità.

Da quanto detto la vertenza è già seguita a livello territoriale, ciò tuttavia non esclude che il MiSE possa dare la propria disponibilità all'apertura di un tavolo, ove richiesto dalle parti.

Infine sul piano generale delle politiche industriali del settore manifatturiero, brevemente premetto, che il settore sta attraversando una profonda crisi, anche a causa di debolezze strutturali del nostro sistema produttivo. La crisi economica prosegue senza soluzione di continuità da oltre 5 anni. Per tornare a crescere e a creare nuova occupazione dobbiamo rilanciare la competitività del sistema produttivo. Occorre realizzare i presupposti perché le imprese tornino a investire e ad assumere. Dovremo essere in grado di competere ad armi pari con i concorrenti europei.

Per rispondere a queste sfide il nostro Ministero vuole identificare alcune traiettorie di sviluppo (driver) sulla scorta anche di quanto già fatto da altri paesi europei (Francia e Germania) tra le quali: industria integralmente ecologica, creati-

vità e agenda digitale. In tali ambiti le attività di ricerca e innovazione e lo sviluppo del capitale umano, attraverso l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie industriali, sono la preconditione e l'asse portante.

Alcune misure sono già in corso. Nell'ultimo anno è stata finanziata la nuova « Legge Sabatini », per il periodo 2014 – 2016) un credito agevolato destinato a tutte le PMI per acquisti di beni tecnologici (impianti, macchinari a vocazione produttiva, beni strumentali d'impresa, investimenti per hardware, software e tecnologie digitali). Di recente (fine settembre) è stato pubblicato un bando del Fondo per la crescita sostenibile, finanziato con 300 milioni di euro per investimenti innovativi. Opererà sostenendo progetti di ricerca e sviluppo di piccola e media dimensione nei settori tecnologici individuati da Horizon 2020. Naturalmente un tema orizzontale e cruciale è la carenza di capitali e la stretta creditizia.

Un contributo importante per l'accesso al credito è stato dato dal Fondo centrale di garanzia le cui modalità di funzionamento e la portata sono state nel corso degli ultimi anni migliorate. Con la Legge di Stabilità, la dotazione del Fondo per il prossimo triennio è stata aumentata di 1,8 miliardi di euro, che dovrebbero attivare circa 27 miliardi di ulteriori crediti garantiti.

Infine per attrarre gli investimenti esteri, il Governo ha varato il Piano « Destinazione Italia », attualmente in fase di consultazione pubblica. Il Piano prevede, tra l'altro, il completamento delle azioni di liberalizzazione della finanza d'impresa.

Per rispondere a queste sfide il nostro Ministero vuole identificare alcune traiettorie di sviluppo (driver) sulla scorta an-

che di quanto già fatto da altri paesi europei (Francia e Germania) tra le quali: industria integralmente ecologica, creatività e agenda digitale. In tali ambiti le attività di ricerca e innovazione e lo sviluppo del capitale umano, attraverso l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie industriali, sono la preconditione e l'asse portante.

Alcune misure sono già in corso. Nell'ultimo anno è stata finanziata la nuova « Legge Sabatini », per il periodo 2014 – 2016) un credito agevolato destinato a tutte le PMI per acquisti di beni tecnologici (impianti, macchinari a vocazione produttiva, beni strumentali d'impresa, investimenti per hardware, software e tecnologie digitali). Di recente (fine settembre) è stato pubblicato un bando del Fondo per la crescita sostenibile, finanziato con 300 milioni di euro per investimenti innovativi. Opererà sostenendo progetti di ricerca e sviluppo di piccola e media dimensione nei settori tecnologici individuati da Horizon 2020. Naturalmente un tema orizzontale e cruciale è la carenza di capitali e la stretta creditizia.

Un contributo importante per l'accesso al credito è stato dato dal Fondo centrale di garanzia le cui modalità di funzionamento e la portata sono state nel corso degli ultimi anni migliorate. Con la Legge di Stabilità, la dotazione del Fondo per il prossimo triennio è stata aumentata di 1,8 miliardi di euro, che dovrebbero attivare circa 27 miliardi di ulteriori crediti garantiti.

Infine per attrarre gli investimenti esteri, il Governo ha varato il Piano « Destinazione Italia », attualmente in fase di consultazione pubblica. Il Piano prevede, tra l'altro, il completamento delle azioni di liberalizzazione della finanza d'impresa.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-01207 Bernardo: Gestione dei servizi forniti dalle camere di commercio e costituzione di una banca dati gratuita.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Cerved Group Spa è un gruppo italiano che si occupa di orientare banche, manager, professionisti e consulenti sia nelle valutazioni di ordine finanziario sia nelle strategie di business. I dati raccolti e analizzati dal Gruppo riguardano la solidità e l'affidabilità delle imprese, oltre alla rischiosità generale dei settori in cui operano.

I dati oggetto di diffusione ed elaborazione da parte di Cerved originano dal registro delle imprese tenuto dagli uffici del registro delle imprese presso le camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura [nonché dal registro informatico dei protesti, tenuto dalle medesime camere di commercio], ma Cerved, naturalmente, non ha alcun monopolio o accesso esclusivo relativamente a tali dati.

Tra i compiti degli uffici del registro delle imprese, in base alla normativa vigente, vi è infatti anche quello di provvedere al « rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti [... nonché il] rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel registro delle imprese », con costo delle copie che non può eccedere il costo amministrativo. Il registro delle imprese e l'archivio degli atti e dei documenti sono pubblici. Per la consultazione dei dati e l'acquisizione di copia degli atti iscritti o depositati presso il registro delle imprese, l'articolo 18, c. 1, lett. « d », della legge 29 dicembre 1993, n. 580, prescrive il pagamento, da parte dell'utente, di

« diritti di segreteria », determinati periodicamente con apposito decreto interministeriale.

Pertanto, chiunque può accedere ai dati e agli atti presenti nel registro delle imprese o direttamente (sottoscrivendo un contratto standard non oneroso e corrispondendo di volta in volta i diritti di segreteria previsti dalla legge per le visure, i certificati o gli atti acquisiti) o rivolgendosi ad « intermediari » (associazioni di categoria, professionisti, agenzie di servizi, ecc. che hanno stipulato, a loro volta, un contratto standard, oppure che usufruiscono di un contratto « generale » stipulato dalla loro associazione di rappresentanza con il sistema camerale), assolvendo i predetti diritti di segreteria e, ovviamente, corrispondendo all'intermediario un compenso per il servizio svolto.

Per le pubbliche amministrazioni, inoltre, alla luce del principio di « decertificazione » recato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) è stato realizzato dal sistema delle camere di commercio un sito denominato « VerifichePA » accedendo al quale, previa identificazione, le pubbliche amministrazioni possono procedere, senza oneri, alla verifica dei dati, presenti nel registro delle imprese, oggetto di dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati nell'ambito di procedimenti amministrativi svolgentisi innanzi alle pubbliche amministrazioni medesime.

L'accesso interamente gratuito ai dati stessi per qualsiasi soggetto privato, così come prospettato dagli On.li Interroganti

non appare invece compatibile con l'assetto del registro delle imprese disegnato dal legislatore.

Per quanto concerne inoltre, la richiesta rivolta al Ministro dello Sviluppo Economico di esercitare la competenza in materia di concorrenza segnalando all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la « situazione di sostanziale monopolio nella gestione dei servizi camerali », si evidenzia che le competenti autorità antitrust si sono già espresse sulle operazioni di concentrazione effettuate da Cerved negli ultimi anni. Infatti, sia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza del 16 novembre 2011 (provvedimento n.23004), sia la Commissione Europea nella decisione C(2012)3872 final, del 7/06/2012, hanno ravvisato già in fase preliminare la compatibilità delle operazioni in discorso, non ritenendo necessario dover aprire un procedimento formale (cfr. allegati 1 e 2).

Ai fini della richiesta in oggetto, infatti, appare fondamentale la definizione del mercato rilevante, ritenuto sostanzialmente unitario dal lato dell'offerta, da cui discende l'entità della quota di mercato di Cerved, stimata intorno al 30-35 per cento (decisione C 11318 Cerved Group/MF Honyvem, del 16/11/2011 ed altre analoghe). Viceversa, le quote citate nell'interrogazione sono riferite non al mercato nel suo insieme ma al 90 per cento del mercato bancario e ad oltre l'80 per cento delle prime 1000 imprese italiane.

In tal senso, si spiega l'entità così elevata delle quote di mercato richiamate nell'interrogazione, in sostanza smentita dall'AGCM, che anzi evidenzia la presenza di diversi qualificati concorrenti quali in particolare Crif/Cribis (25 per cento circa), Infocamere (11 per cento circa), etc. Inoltre, si rileva che la transazione accertata come compatibile dalla Commissione è proprio quella della joint-venture con Experian, citata nell'atto di sindacato in discorso.

In relazione all'ultimo quesito concernente l'opportunità di applicare al gruppo

Cerved una tassazione basata sulla stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale Il Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato quanto segue.

L'ordinamento italiano prevede, già, la tassazione della globalità del reddito prodotto (cd. *worldwide system*) per i soggetti residenti, e la tassazione dei soli redditi prodotti nel territorio dello Stato per i soggetti non residenti. Pertanto, la differenza fondamentale tra i soggetti residenti e quelli non residenti è che mentre i primi sono sottoposti al prelievo in Italia per tutti i redditi ovunque prodotti (ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per le persone fisiche e dell'articolo 83 del predetto decreto del Presidente della Repubblica per i soggetti IRES), i secondi sono sottoposti al prelievo in Italia soltanto per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (articolo 3, primo comma, ultimo periodo del T.U.I.R. per l'Irpef e articoli 151 e 153 del per l' IRES). Inoltre, in virtù della disciplina dettata dall'articolo 167 del TUIR in materia di *Controlled foreign Companies* (cd. disciplina o normativa CFC), richiamata anche dal successivo articolo 168, è prevista l'imputazione per trasparenza, in capo al soggetto residente, dei redditi prodotti dalle imprese estere controllate o collegate qualora le stesse siano residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (cd. *black list*). In altri termini, il socio residente in Italia è assoggettato a tassazione nel nostro Paese, salva la dimostrazione delle esimenti previste nelle norme sopra richiamate, anche per i redditi prodotti dalle partecipate localizzate nei c.d. paradisi fiscali.

In conclusione, la misura e il modo in cui il gruppo in questione è soggetto alla tassazione in Italia dipende dalle modalità in cui è ivi svolta l'attività. Il MEF, infine, evidenzia come non sia evidentemente possibile ipotizzare forme di tassazione specifiche o alternative, che differiscano al sistema generale di tassazione.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-01313 Peluffo: Accordo del Fondo strategico italiano Spa con la società Canova 2007 Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01313 l'On. Peluffo pone quesiti in ordine all'operatività della società Fondo Strategico Italiano S.p.A. e alla sua presunta partecipazione nel settore della grande distribuzione.

Al riguardo, la società Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che il Comitato Strategico è attivo da fine gennaio 2013 e si riunisce 3 - 4 volte l'anno. Inoltre, il Comitato per gli Investimenti analizza attentamente tutti i progetti d'investimento nelle varie adunanze prima di giungere alla decisione finale.

Per quanto concerne, in particolare, il presunto accordo tra Fondo Strategico Italiano e Canova 2007 SpA, holding di controllo del gruppo Finiper, riguardante l'investimento di FSI in Finiper, di cui è cenno nell'interrogazione, la citata società ha precisato che tale accordo non è stato ancora perfezionato.

Con specifico riferimento, poi, al Gruppo Finiper, Cassa Depositi ha fatto presente che il Gruppo ha chiuso i bilanci degli ultimi anni sempre in utile netto e nell'esercizio 2011 sono stati registrati ricavi netti per circa euro 2,2 mld, un margine operativo lordo di euro 168 mln., un utile netto di euro 18 mln., un patrimonio netto di euro 50 mln. e un indebitamento finanziario netto di euro 378 mln.

Nonostante la non favorevole congiuntura, il Gruppo in questione, che ha alle proprie dipendenze circa 10.000 dipendenti, ha evidenziato ricavi netti in crescita dello 0,3 per cento rispetto al 2010.

Pertanto, il citato quadro aziendale, in crescita ed in equilibrio economico-finanziario, dovrebbe risultare conforme al criterio - sub articolo 4.2 - dello Statuto della società Fondo Strategico Italiano.

Esulano, invece, dall'area di intervento di Fondo Strategico Italiano tutti gli sviluppi immobiliari residenziali, in particolare quelli di Cascina Merlata e Arese.

Per quanto riguarda il mercato della grande distribuzione organizzata, Cassa Depositi e Prestiti ha precisato che in Italia tale settore è molto più frammentato che nei maggiori Paesi europei (ad esempio, i primi 3 operatori in Italia coprono il 34 per cento del mercato, mentre in Spagna il 55 per cento, in Germania il 58 per cento ed in UK il 60 per cento). Tale struttura si riflette anche sui maggiori costi del sistema distributivo italiano e sull'interesse manifestato dagli operatori esteri. Rari sono, invece, i casi di operatori italiani che si sono inseriti sui mercati esteri.

L'evoluzione dei processi d'acquisto, le propensioni alla spesa e le mutate abitudini dei consumatori, sempre più alla ricerca del miglior prezzo, trovano maggiore spazio nelle strutture che dispongono di efficienze distributive ed economie di scala. Pertanto, una grande distribuzione organizzata italiana forte dovrebbe essere più sensibile sia alla vendita, che alla promozione di prodotti della filiera agroalimentare italiana.

Su queste considerazioni si fonda l'eventuale realizzazione del progetto in questione.

ALLEGATO 8

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali. Nuovo testo C. 730 Velo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, esaminato il nuovo testo, quale risultante dagli emendamenti approvati, della proposta di legge recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali » (nuovo testo C. 730 Velo);

apprezzata la finalità generale del provvedimento in esame, ovvero favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto, anche in considerazione del dato che quello della inefficienza della logistica è il secondo fattore di criticità del sistema produttivo italiano;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

in relazione al requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), ovvero la sussistenza, per il riconoscimento degli interporti, di collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria, introduca la Commissione la previsione che tale collegamento sia considerato sussistente anche nel caso di tratte regionali o locali;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di includere nella definizione della finalità della legge di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), ovvero quella di migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto, anche il principio della salvaguardia, in sede di pianificazione generale, del diritto alla mobilità dei territori periferici;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda alla elaborazione del Piano generale per l'intermodalità, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano generale dei trasporti e della logistica e nei conseguenti piani settoriali e documenti attuativi;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che nella composizione, organizzazione e funzionamento del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *c*), sia favorito il coinvolgimento dei gestori della rete ferroviaria e delle imprese ferroviarie, delle imprese dell'auto trasporto, delle imprese della logistica.